

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI**

**PROPOSTA DI MODIFICA AL TESTO UNICO d.lgs. 81/08 TITOLO IV**


**PARTE I**

RELAZIONE INTRODUTTIVA

***La situazione attuale***

Dopo oltre un decennio dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. n° 494/1996, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali nel settore delle costruzioni mostra timidi segni di una flessione.

L'andamento degli infortuni mortali relativo al decennio 1997-2006 mostra una fluttuazione molto modesta, con valori che si attestano mediamente intorno alle 300 vittime all'anno (**mediamente 250 avvengono nei cantieri e 50 sono in itinere**) e minimi storici nel 1997, primo anno d'applicazione del decreto, con una recrudescenza nell'ultimo anno. È possibile constatare amaramente, oggi come dieci anni fa, che ogni giorno in un cantiere di qualche parte dell'Italia un lavoratore perde la vita.



**Figura 1- Andamento degli infortuni nel loro complesso e mortali nel settore delle costruzioni negli ultimi dieci anni (elaborazione su dati INAIL)**

L'andamento dell'indice di frequenza degli infortuni, pur alto rispetto ad altri settori industriali, è complessivamente in leggera flessione, ma ha un tendenza fluttuante e addirittura controtendenza nell'ultimo anno, quando ci si riferisce agli infortuni mortali.




Figura 2 - Andamento degli indici degli infortuni nel loro complesso e mortali nel settore delle costruzioni negli ultimi cinque anni (elaborazione su dati INAIL)

Il bilancio pertanto non può ritenersi positivo.

Le oscillazioni infortunistiche, irrilevanti sul piano sostanziale, sono dovute più a motivi episodici che a seguito di interventi strutturali, quale era auspicabile attendersi a dieci anni dall'applicazione del decreto.

Sono aumentati considerevolmente sia i soggetti responsabili in caso di omissione o commissione di reati e sia i costi di costruzione per garanzie di sicurezza non efficaci sul piano dei risultati.

Inarrestabile continua, invece, la polverizzazione dimensionale delle imprese ed il progressivo impoverimento della professionalità degli operatori del processo costruttivo.

Il sistema normativo storico, pur risultando complesso, è sicuramente esaustivo e non necessita di ulteriori appesantimenti. Tuttavia su queste basi è andato a consolidarsi nel tempo un approccio alla sicurezza nei cantieri di tipo esclusivamente sanzionatorio, ovvero il deterrente fondamentale finalizzato al rispetto della norma era la sanzione. Con tale principio di fondo, purtroppo ribadito e aggravato anche nella stesura del D.lgs. 81, fu scritto anche il D.lgs 494/96, legge di recepimento della “Direttiva Cantieri”, travisando di fatto lo spirito con cui il Parlamento Europeo aveva emanato tale disposizione. In sostanza la centralità dell’approccio progettuale della sicurezza in cantiere, finalizzato a massimizzare gli strumenti tecnici di prevenzione, è venuta meno, oscurata dalle tante disposizioni improntate unicamente alla responsabilizzazione degli attori, attraverso la “paura” della sanzione. La possibilità di far crescere una nuova cultura della sicurezza, attraverso una seria formazione degli addetti al processo, siano essi maestranze o siano essi progettisti della sicurezza, è stata vanificata dalla netta contrapposizione tra esecutori e controllori, da sanzionare i primi, da tenere alla larga i secondi. In questo

contesto, i coordinatori per la sicurezza, più che della sicurezza del cantiere si sono dovuti occupare della loro “sicurezza”, le imprese più che della salvaguardia della vita umana si sono occupate dei vantaggi economici che la mancata applicazione delle norme poteva offrire, mettendo pure in conto la scarsa eventualità di poter essere sanzionati.

Ed è stata proprio la bassissima frequenza dei controlli che ha “autorizzato” le imprese a risparmiare sulla sicurezza, strette, come erano e come sono, nella morsa di un mercato sempre più concorrenziale e sempre più condizionato ed invaso da soggetti poco avvezzi al rispetto delle regole. In sostanza un sistema legislativo basato su norme ferree, la cui applicazione è demandata al deterrente sanzionatorio, cade miseramente nel momento in cui i controlli vengono meno. Situazione ancora più aggravata dal fenomeno della polverizzazione delle imprese, spesso microimprese con legali rappresentanti di tutte le nazionalità, con scarsa, se non nulla, possibilità di recupero degli importi delle sanzioni. Non è pensabile che chiunque in qualunque momento, senza dimostrate conoscenze e formazione, possa aprire un’impresa ed avere la responsabilità della vita altrui; così come è impensabile non pretendere una minima, ma documentata ed essenziale, conoscenza della lingua italiana proprio per la presenza di tante etnie diverse in uno stesso cantiere. Allo stesso modo non è immaginabile permettere liberamente la nascita di nuove ditte individuali e/o di nuove società senza che i titolari non possano comprovare la conoscenza del mestiere. Tale richiesta impedirebbe l’improvvisazione di tanti e la speculazione sull’uso delle risorse umane di tanti altri ancora. Ad esempio si può prendere il percorso della formazione e della verifica formativa studiata dalla Regione Emilia Romagna e già allineato con i requisiti richiesti dall’unione europea. (unica regione in Italia).

Per raggiungere buoni livelli di sicurezza sul lavoro è necessario incrementare la prevenzione attiva. L'incidente va evitato. Poco importa se a posteriori si ricercano i responsabili.

È opportuno, a questo punto, aprire una parentesi storica. La direttiva 92/57/CE, recepita con il DLgs. 494/96 prima e con il Titolo IV del DLgs. 81/2008 poi, nasce dalla constatazione che *“i cantieri temporanei o mobili costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati”* e che buona parte dei rischi sono riconducibili a due fattori:

1. alle scelte progettuali non adeguate o alla carenza di pianificazione all'atto della progettazione;
2. alla carenza di coordinamento in fase esecutiva.

Pertanto si è ritenuto di sanare tali situazioni di “grave patologia” prevenzionale soprattutto attraverso il contributo di due nuove figure professionali (i coordinatori per la sicurezza), ai quali affidare i seguenti compiti fondamentali:

- al CSP la redazione del Piano di sicurezza e salute;
- al CSE il coordinamento dell'esecuzione dei lavori.

<ul style="list-style-type: none"><li>• I CSP <i>“elaborano o fanno elaborare un piano di sicurezza e di salute che precisi le <b>regole applicabili</b> al cantiere interessato, ...; tale piano deve inoltre contenere <b>misure specifiche</b> per i lavori che rientrano in una o più categorie dell'Allegato II “.</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• I CSE <b>coordinano</b> l'attuazione dei principi generali di prevenzione e sicurezza e del piano di sicurezza e salute e <b>coordinano</b> il controllo della corretta applicazione delle procedure di lavoro.</li></ul>
---	---

**Figura 3 - In sintesi i ruoli dei coordinatori per la sicurezza secondo la direttiva 92/57/CE**

Se con la ridefinizione dei contenuti del PSC, i compiti del CSP possono ritenersi in qualche modo e misura allineati con quelli della direttiva, i compiti del CSE sono invece tutt'altra cosa. Il CSE è così diventato un soggetto che **“surroga”** i compiti di controllo del datore di lavoro e della sua organizzazione nonché degli organi di vigilanza, in quanto gli si chiede, contrariamente alla direttiva cantieri, compiti di controllo a tutto campo, tanto che spesso è identificato con il termine di responsabile della sicurezza più che coordinatore della sicurezza.

D.lgs. 494/96	Direttiva 92/57/CEE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il CSE :</li> <li>– “coordina”</li> <li>– “controlla”</li> <li>– “adegua”</li> <li>– “organizza”</li> <li>– “segnala”</li> <li>– “comunica”</li> <li>– “sospende”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il CSE:</li> <li>– “coordina”</li> <li>– “adegua”</li> <li>– “organizza”</li> <li>– “adotta”</li> </ul>

**Figura 4 - Differenze del ruolo del CSE secondo il DLgs. 494/96 e la direttiva 92/57/CE**

Molti diranno: il legislatore italiano chiede di più ai coordinatori per l'esecuzione (CSE) con l'intento di aumentare il livello di tutela della sicurezza. Ma ciò che si chiede tende ad ottenere i risultati richiesti o finisce per determinare un **abbassamento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva**? In altri termini, si ritiene che l'attività del CSE debba prescindere da compiti di controllo delle specifiche attività degli esecutori, in quanto **penalizzanti l'efficacia dell'azione di coordinamento** e di **stretta competenza delle imprese**.

Sul CSE cui si sono sempre più concentrate le attenzioni e le aspettative di tutti gli attori del processo costruttivo, delineandone impropriamente un profilo da garante della sicurezza in cantiere.

Il Coordinatore non può e non deve essere un organo di vigilanza interno al cantiere, egli è un tecnico che “progetta e dirige” la sicurezza, non può sostituirsi al datore di lavoro, non ha titolo per controllare le maestranze, ma soprattutto non può essere ritenuto

penalmente responsabile per inadempienze commesse da altri.

L'azione di controllo, è di tipo propositivo, poiché il CSE deve limitarsi ad indicare al Committente o al RL quale possa essere l'azione correttiva più consona da attuare per migliorare il livello di sicurezza in cantiere. Al CSE, infatti, è richiesto di **verificare**, e **non di assicurare** (non ha un obbligo di risultato), l'osservanza e il rispetto, da parte di tutte le imprese esecutrici presenti in cantiere, della corretta applicazione del PSC.

Il CSE dovrà pianificare e programmare la propria attività, in funzione dell'evoluzione dei lavori e dei periodi di particolare criticità, garantendo con tutte le azioni tecniche, organizzative e procedurali che metterà in atto, l'efficacia prevenzionale della propria funzione.

Il datore di lavoro ha e dovrà avere sempre le sue responsabilità, che non potranno essere “alleggerite” dalla presenza del Coordinatore.

### ***Le responsabilità dei CSE***

Il CSE veniva sanzionato, prevalentemente, per l'inosservanza dell'art. 5, comma 1, lettera a) e lettera e) del D. Lgs. n° 494/1996, in quanto durante l'attività di vigilanza degli enti competenti, venivano rilevate delle inosservanze alle misure per la sicurezza e salute, previste dalla normativa prevenzionale vigente a carico delle imprese esecutrici, ricadenti nell'ambito delle inosservanze agli artt. 7, 8, 9 del citato decreto ed alle prescrizioni del PSC. Queste sanzioni venivano irrogate anche se le inosservanze citate, si erano concretizzate

dopo una recente visita del CSE (ad esempio, la semplice rimozione temporanea, per qualsivoglia ragione, di un parapetto di protezione su uno scavo aperto - operazione che richiede solo qualche minuto). In altri casi, le sanzioni sono state irrogate nonostante il CSE avesse già precedentemente contestato formalmente (per iscritto) all'impresa le inosservanze alle misure per la sicurezza e salute, con indicati i tempi entro cui regolarizzarle nonché segnalate al Committente con le eventuali proposte da adottare (e ciò solo sulla base di una differente, soggettiva interpretazione su cosa si debba intendere per "pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato").

Va ricordato che il CSE **non è** un ufficiale di polizia giudiziaria (UPG), visto che la sua funzione è prevalentemente indirizzata verso un'attività di monitoraggio e verifica e, quando necessario, di richiesta di regolarizzazione, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, solo delle «inosservanze» alle disp. artt. 7/8/9 **direttamente** riscontrate.

E' solo nei casi previsti dalla lett. f) dell'art. 5 del decreto e cioè in caso di «pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato», che il CSE acquista il potere, ma anche il dovere, di ordinare la sospensione delle singole lavorazioni alle imprese esecutrici coinvolte, fino all'avvenuta verifica della messa in atto degli adeguamenti necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza in cantiere.

Il CSE è obbligato ad intervenire solo quando, durante le sue verifiche, ravvisasse situazioni tali da poter potenzialmente mettere gravemente a rischio l'incolumità degli addetti ai lavori e di terzi e cioè di situazioni **palesamente** pericolose e facilmente riconoscibili come tali. Nel caso in cui, invece, permettesse la continuazione delle attività lavorative e ciò portasse ad un grave infortunio, allora la sua condotta omissiva assumerebbe rilevanza significativa per stabilire l'esistenza di un nesso causale tra il suo mancato intervento e il grave

infortunio avvenuto.

Il CSE, inoltre, è stato chiamato (art. 5 c. 1, lett. e) del D. Lgs. n° 494/1996) a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) territorialmente competenti, nel caso in cui il Committente o il responsabile dei lavori, in seguito alla sua segnalazione riguardante le inosservanze delle imprese, non avessero adottato alcun provvedimento senza fornirne idonea motivazione.

Tenendo conto che tra Committente e CSE, c'è un rapporto fiduciario, la possibilità per il coordinatore di essere terza parte viene meno, di conseguenza il coordinatore si trova nell'impossibilità di ottemperare di fatto a quanto richiesto al secondo periodo della lettera e dell'art. 5. In altre parole, non si può chiedere al CSE di sostituirsi all'attività degli ufficiali di polizia giudiziaria in quanto non si può prescindere sia dalla natura del rapporto che lo lega al Committente (che può sostituirlo in qualunque momento) e sia dallo status della figura del CSE che, lo si ripete ancora una volta, non è certo quella di un incaricato di pubblico servizio o di un pubblico ufficiale il quale, è bene ricordarlo, è il solo ad essere istituzionalmente preposto a far osservare la legge.

Infine, va sempre ricordato che il D. Lgs. n° 494/1996 aveva come obiettivo quello di migliorare il sistema di gestione dei rischi aggiuntivi ed interferenziali derivanti dalla presenza in cantiere di più imprese e più lavoratori autonomi, affidandone la regia in fase progettuale al CSP e poi, in fase esecutiva, al CSE, e non quello di creare un ulteriore livello di controllo, da affidare in esclusiva al CSE, **sull'assolvimento degli obblighi propri dell'impresa.**

***L'attività operativa dei CSE***

Uno degli argomenti maggiormente dibattuti in questi anni, riguarda l'attività operativa del CSE ed, in particolare, la sua presenza in cantiere per dare concreta attuazione agli obblighi di verifica dell'art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n° 494/1996 ed alle eventuali azioni correttive conseguenti.

La presenza del CSE in cantiere, è necessaria almeno nei seguenti casi:

- a.** all'arrivo in cantiere di una nuova impresa esecutrice (previa comunicazione al CSE da parte dell'impresa Appaltatrice Generale e/o del Committente/RL);
- b.** in caso di modifiche significative alle tecnologie esecutive (riunione preventiva con le imprese esecutrici e con la direzione lavori);
- c.** in seguito ad infortuni accorsi al personale presente e ad incidenti che non hanno procurato danni alle persone (al fine di individuare le azioni correttive e preventive atte ad evitare il ripetersi di tali eventi);
- d.** per la verifica degli adeguamenti precedentemente richiesti alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi;
- e.** durante le fasi di lavoro "critiche" in cui i rischi interferenziali o aggiuntivi eliminati con idonee misure prevenzionali ed organizzative durante la fase di pianificazione progettuale, possono riproporsi in modo virulento proprio per la difficoltà di gestire la delicata alchimia dei tali e tanti elementi che caratterizzano la realtà del cantiere come eventuali sfalsamenti spazio-temporali, particolari condizioni

meteorologiche, o un attimo di disattenzione dell'operatore; tutti fattori assolutamente imprevisi ed imprevedibili.

In merito al punto e), va però chiarito che la presenza in cantiere del CSE, durante una fase di lavoro critica, non deve intendersi come una presenza da assicurare costantemente, visto che una fase critica può durare da poche ore a molti giorni se non mesi o anni (si pensi, ad esempio, allo scavo in galleria con uso di esplosivo o a scavo in galleria in contesto di materiale incoerente - morenico - con rischio di crolli in volta e al fronte).

La presenza in cantiere durante una fase critica, invece, deve essere preventivamente pianificata e programmata dal CSE, in funzione del livello di criticità e della durata della fase stessa. Ciò si deve tradurre in una riunione preliminare prima dell'inizio delle fase critica e poi in periodici sopralluoghi durante lo sviluppo della stessa, sopralluoghi commisurati alle evidenze portate dall'avanzamento delle lavorazioni, al fine di svolgere concretamente le attività di coordinamento e controllo previste prima dall'art. 5, c. 1, lett. a) del D. Lgs. N° 494/1996, ora dall'art 91 del D.Lgs 81. Andrebbe inoltre chiarito in modo inequivocabile la gestione delle forniture e dei noli a caldo e freddo da parte di committenti Coordinatori sicurezza e notificazioni relative ad ausl e ispettorato del lavoro; infatti, ad esempio, spesso le forniture ricomprendono una buona parte di lavorazioni con l'utilizzo di mano d'opera, e possono configurarsi quindi tra le imprese esecutrici, ma se ci si trovasse in un appalto pubblico non sarebbe necessario la richiesta di subappalto e la relativa necessaria approvazione da parte della committenza. Questo caso mette in difficoltà il coordinatore della sicurezza in esecuzione e la capacità di sapere gli ingressi di nuove ditte in cantiere con la creazione di una sorta di "doppio canale" ufficiale e ufficioso.

Alle problematiche sopra esposte, se ne sono sommate altre, che non hanno permesso al Coordinatore di operare al meglio.

Il CSE, nominato dal Committente, e da lui pagato, deve obbligare l'impresa appaltatrice a rispettare le disposizioni impartite, ma lo stesso Committente ha affidato i lavori ad una certa impresa in quanto risultava la più economica. Nel momento in cui gli obblighi di sicurezza venissero meno per motivi puramente economici, il CSE è obbligato ad agire nei confronti dell'Impresa, pagata dallo stesso Committente, il quale dovrebbe pagare il Coordinatore che probabilmente ha fatto aumentare la spesa per l'appalto. La voglia di risparmiare crea una complicità evidente fra Committente e impresa, in barba a quanto prescritto sul PSC o a quanto preteso dal CSE. Il Coordinatore, a questo punto, o rinuncia all'incarico, rinunciando quasi sicuramente ad incassare il compenso pattuito o, come accade spesso per portare a casa una misera parcella, fa finta di non sapere o di non vedere, preoccupandosi unicamente di compilare una montagna di carta, utile solo a dimostrare la sua estraneità, confidando in una pratica assenza di controlli.

Il Coordinatore è una figura che deve dialogare con le parti interessate e deve intervenire solo in casi gravi conclamati.

Il Legislatore, infine non ha riconosciuto, al contrario di quanto previsto nella Direttiva Comunitaria, la possibilità di nominare più Coordinatori per la sicurezza. Questo ha causato serie difficoltà di verifica, specie per i cantieri di grandi dimensioni. Sarebbe opportuno istituire, alla stregua della Direzione dei Lavori, un ufficio di Coordinamento, dove più figure, in forza di deleghe specifiche possano intervenire con autorità sul cantiere. Analogamente la funzione di Coordinatore dovrebbe richiedere un livello di competenza dipendente dalla categoria dei lavori. Si riterrebbe utile che solo dopo alcuni anni di esperienza su cantieri di dimensioni limitate, il coordinatore della

sicurezza possa occuparsi di grandi commesse. E' infatti innegabile che tanto maggiore è l'esperienza acquisita tanto maggiore è la capacità di gestione del cantiere. Si eviterebbe inoltre così anche la speculazione, a volte fatta dagli studi tecnici che hanno in gestione dal committente l'intera commessa, su giovani tecnici "alle prime armi" a cui viene data la "chanche tecnica" dell'assunzione in ruolo di coordinatore della sicurezza con evidente scarico di responsabilità del gestore dello studio e contemporaneo controllo totale da parte sua della commessa.

### ***Separazione Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase di esecuzione***

Si auspica che i prossimi aggiornamenti normativi prevedano la completa separazione, anziché l'accorpamento come viceversa l'art. 127 del 554 e l'attuale comma 1 dell'art. 151 del nuovo Regolamento del Codice dei contratti prevedono, delle figure di Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase di Esecuzione.

Chi, pur cultore della materia, si è trovato nel doppio ruolo, per una serie di motivi, assolutamente non giustificativi, ma reali (lievita mento costi, ritardi, contenzioso, ecc.), ha spesso privilegiato l'attività del Direttore dei Lavori a scapito di quella del Coordinatore. Ciò in quanto spesso queste due figure hanno "interessi", nel senso istituzionale del termine, differenti ed in alcuni casi anche contrastanti.

Unire le due figure significa svilire sia il ruolo sia la specializzazione in materia di Sicurezza; infatti ognuna richiede approfondimenti, studi e impegno tali da assorbire per intero. Potrebbe invece essere opportuna per cantieri di piccole dimensioni, dove spesso viene

riconosciuta una sola figura tecnica sia dal committente sia dalle imprese, purchè il decreto 81/08 nelle sue future variazioni stabilisca una semplificazione documentale, gestionale e applicativa auspicabile per tali cantieri. Tale semplificazione dovrebbe però essere semplice e inequivocabile al fine di non creare ulteriore confusione.

***Eliminazione dell'obbligatorietà di nomina del Responsabile dei lavori.***

In analogia a quanto già affermato poco sopra, è opportuno che il ruolo del responsabile dei lavori non sia automaticamente assegnato al Progettista o al direttore dei lavori, per una serie di innumerevoli motivi, tra i quali un palese conflitto d'interesse tra i ruoli, la negazione di una specializzazione in materia di sicurezza; l'obbligo forzato di obbligare un professionista ad accettare un altro ruolo, mai paventato, a lui non consono, per poter lavorare. Senza contare la difficoltà ad individuare chi dovrà espletare tale compito in presenza di più progettisti, magari non coincidenti con i direttori lavori. Infine un incarico di tale tipo, con forti responsabilità, dovrebbe essere per lo meno chiaramente accettato dall'interessato, visto che non tutti possono essere all'altezza del ruolo imposto, anche in termini di preparazione tecnica. Non dimentichiamoci che questo passaggio non deve essere limitativo, soprattutto per un giovane professionista, della possibilità di acquisire incarichi di progettazione.

***Obblighi del Committente***

Non esiste un momento di verifica e controllo sugli obblighi del Committente, se non in caso di sopralluogo in corso dei lavori da parte dell'ente di vigilanza, evento assai raro, specie per i piccoli cantieri. Il Committente, nella certezza di risparmiare sia sul compenso del Coordinatore sia sui lavori, evita di nominare il Coordinatore, semplicemente ignorando i propri doveri, oppure frazionando ad arte i lavori per non ricadere nel campo di applicazione della norma. Bisognerebbe introdurre l'obbligo, prima del ritiro del permesso di costruire, o in concomitanza della D.I.A., di dichiarare se i lavori rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, la durata, la tipologia, il n° imprese, ecc. In assenza di tale dichiarazione non deve essere possibile iniziare i lavori.

***Applicazione in caso di lavori privati***

L'attuale scrittura dell'art.90 comma 11, risulta quanto mai equivoca e fuorviante. E' auspicabile che venga reintrodotta una soglia minima di applicazione, poiché è impensabile che per rifare il bagno di casa si debba essere costretti, a lavori appaltati, alla redazione di un PSC, che non avrebbe in quel momento alcun significato, se non costituire pretesto a ricorrere ad espedienti elusivi.

***Costi della sicurezza***

Che i costi della sicurezza siano o meno soggetti a ribasso poco ha cambiato nella valutazione economica dell'appalto nel sistema delle

imprese.

La valutazione dei costi è stata fatta, in assenza di elenchi prezzi ufficiali e veritieri, abbastanza in modo casuale. Ed in modo altrettanto casuale le imprese hanno accettato tali imposizioni, salvo instaurare ulteriori contenziosi finalizzati al recupero d'importi, non soggetti a sconti, in contabilità. D'altra parte l'assenza di cronoprogrammi di vero dettaglio in fase di progettazione impedisce di rendere veramente esaustivo e centrato qualunque conteggio. Si auspica una semplificazione di immediata chiarezza applicativa che eventualmente si migliorerà nel tempo. Si ritiene più importante in questa fase avere un metodo da seguire semplice e uguale per tutti piuttosto di un concetto che nella sua ricerca dell'"eccellenza" lascia tutti perplessi sulle modalità applicative e sulle interpretazioni e rende imparagonabili le attività svolte.

Se tale previsione di stima dei costi della sicurezza ha trovato riscontro in ambito di lavoro pubblico, è altrettanto vero che nell'ambito privato, questo fattore economico è risultato marginale se non assente. Non si comprende perchè all'impresa sia vietato applicare sconti sugli oneri della sicurezza, mentre l'onorario del Coordinatore debba essere soggetto a contrattazione. Se è vero che non si può risparmiare sugli apprestamenti della sicurezza, e altrettanto vero che non si può mortificare il compenso di chi progetta e verifica la sicurezza.

***Fascicolo***

L'introduzione della compilazione del fascicolo non è stata ben compresa e non è stata affatto utilizzata dal Committente. Tale documento, compilato in malo modo, è finito per essere dimenticato. Bisogna dare valore allo stesso facendolo crescere di rango, ed integrarlo al Fascicolo del fabbricato, che dovrà essere allegato ad ogni rogito per un nuovo immobile, come già previsto per la certificazione energetica. Si suggerisce, ad esempio, l'applicazione del metodo francese che distingue due tipi di fascicolo a seconda se il fabbricato è destinato ad attività lavorativa/terziario (ci sarà quindi in futuro un RSPP aziendale destinato ad accoglierlo e gestirlo) o a civile abitazione.

Nel primo caso è un documento che assomiglia a quanto previsto nel nuovo D.L.vo 81/08, mentre nel secondo caso è un sintetico fascicolo che contiene indicazione note tecniche sugli accessi in copertura, in facciata e sugli impianti (di effettiva utilità e possibile lettura nonché utilizzo)

***DURC.***

L'attuale obbligo, prima dell'inizio dei lavori, di consegnare, all'Ente che rilascia il titolo a costruire, il Certificato di regolarità contributiva (DURC), non ha risolto il problema del lavoro in nero. Infatti è risultata prassi comune consegnare il documento di una ditta, in genere la prima che interviene, dimenticandosi di fare altrettanto per le successive. In aggiunta bisogna considerare che il Durc attesta solamente

la regolarità dei versamenti effettuati sulla base di una autoliquidazione, e non il rispetto in termini assoluti della normativa. E' quindi necessario introdurre un ulteriore momento di controllo e **responsabilizzazione della committenza**. L'impresa dovrebbe comunicare all'Ente Pubblico, che ha rilasciato l'autorizzazione, il momento in cui viene a cessare l'appalto, in mancanza del quale l'impresa stessa sarà ritenuta ancora presente in cantiere e quindi responsabile in solido con le imprese che andranno a sostituirla. L'Ente, in assenza di un nuovo Durc, sarà obbligato a sospendere i lavori. Non si avrà certezza sulla regolarità dei lavoratori occupati, ma almeno si avrà certezza di utilizzare imprese regolari.

### ***Comitati Paritetici.***

Un ruolo importante potrebbe essere giocato dai Comitati paritetici, che, con accordi e sopralluoghi **preventivi**, potrebbero contribuire alla sicurezza in cantiere. In sostanza potrebbero svolgere un ruolo di consulenza alle imprese, e non come previsto dalla Legge 123 del 2007, di vigilanza. Le imprese devono crescere in termini di sensibilità al problema della sicurezza e solo con azioni di consulenza mirata ciò potrà avvenire.

Analogamente il sistema sanzionatorio deve essere rivisto in un'ottica costruttiva: prima ti invito a fare, poi se non lo fai, o sei recidivo, ti sanziono pesantemente.

In concomitanza bisogna istituire un sistema assicurativo in grado di sorvegliare e di premiare con consistenti sconti sui premi, le imprese

che presentano i cantieri in regola, penalizzando al contrario le altre.

### ***Lavori in proprio***

Nella attuale normativa non vi è alcun esplicito riferimento all'eventualità che il Committente possa eseguire i lavori per proprio conto. Sarebbe opportuno normare tale eventualità e limitare con chiarezza i casi in cui ciò risulti possibile.

### ***Incentivi fiscali per la committenza***

Senza una corretta politica fiscale che crei l'interesse nel privato cittadino a chiedere le fatture e quindi ad affidare i lavori ad imprese "in regola", difficilmente si potrà contrastare l'interesse di chiunque "a spendere meno", specie quando la tassazione subita è solo un costo per il cliente finale. Qualcosa di positivo si è già ottenuto con la detrazione del 36%, ma ha inciso solo su determinati lavori, come quelli per i condomini, in altri casi la convenienza a scegliere il "nero" è risultata essere comunque assai più vantaggiosa, vuoi per la bassa percentuale di detraibilità, vuoi per il costo delle pratiche collaterali, ecc.

### ***Incentivi economici per le imprese***

E' necessario conseguire una politica premiante per le imprese che investono in sicurezza e che conseguono, così facendo, significativi

risultati, agendo quindi sulla leva economica, che spesso è vincente, rispetto alla leva repressiva.

E quindi le spese per la formazione e formazione (se certificabile) e quella per il rinnovo di attrezzature ed anche DPI dovrebbe essere ammessa ad una specifica ed evidente detrazione fiscale.

Inoltre si suggerisce di creare la possibilità di forti sconti o viceversa appesantimenti di addebito sui premi INAIL nel caso in cui le imprese avessero rispettivamente bassi o alti indici di infortunio.

Infine potrebbe non essere inutile l'istituzione di "premi" per le migliori imprese o di un "rating" pubblico per tutte le imprese (il parallelo potrebbe essere quello della certificazione energetica) in funzione dell'incidenza di infortuni. Tale "rating" potrebbe anche essere utilmente impiegato per vietare la partecipazione a gare pubbliche per le Imprese con "rating" particolarmente basso.

### ***Figure aziendali di riferimento per la sicurezza nel cantiere***

L'attuale articolato di legge prevede come unico riferimento del CSP il "datore di lavoro". Personaggio questo che spesso non è presente in cantiere. Sarebbe opportuno che in ogni cantiere ogni impresa avesse obbligatoriamente presente sempre almeno un delegato dal datore di lavoro alla gestione della sicurezza: persona in grado di recepire, trasmettere e gestire autorevolmente ed adeguatamente le problematiche derivanti dalle riunioni di coordinamento o dalle disposizioni del Coordinatore.

Si ritiene utile inoltre che nella cantieristica tutti i lavoratori, autonomi e non, oltre a parlare e comprendere la lingua italiana in forma

semplice, abbiano fatto il corso per il primo soccorso e l'emergenza, in modo da risolvere una volta per tutte l'annosa ricerca del responsabile degli interventi di sicurezza in cantiere.

### ***Organo di vigilanza***

La probabilità di subire dei controlli in un cantiere è estremamente scarsa. Questo incentiva le imprese a non applicare in modo corretto le misure di sicurezza. Sarebbe opportuno, così come si è fatta una disciplina apposita per i cantieri edili, costituire un organo di controllo specifico per i cantieri, con in forza personale tecnico dotato di specifica formazione in materia e che intervenga con uniformità di giudizio. Tale organo dovrebbe svolgere un ruolo anzitutto di prevenzione, facendo visite frequenti e mirate, invitando le imprese a mettere in atto quanto necessario, solo in una seconda fase, perdurando l'inadempienza, dovrebbe infliggere pesanti sanzioni. Ovviamente tale ente, proprio per la sua specificità dovrebbe essere svincolato dal Sistema sanitario, già gravato di tante incombenze, e la dirigenza degli uffici periferici dovrebbe essere affidata a personale con laurea in materie tecniche. Lasciamo che i medici facciano i medici e che i muratori facciano i muratori.

### ***Formazione dei datori di lavoro***

Un ruolo fondamentale nel processo di prevenzione deve svolgerlo la formazione. Il datore di lavoro, per primo, deve dimostrare di

conoscere la normativa e di saperla applicare. Troppi datori di lavoro risultano improvvisati ed impreparati, forse, se fosse richiesto qualche requisito di capacità professionale e competenza in materia ai datori di lavoro, senza con questo minare il principio della libertà d'impresa, si eviterebbe il proliferare delle imprese di "facciata".

### ***Formazione degli addetti di cantiere***

Vista l'alta incidenza di infortuni nei cantieri si ritiene che il modello previsto dalla attuale normativa non sia sufficiente: occorre che la formazione dei lavoratori abbia validità limitata nel tempo, ovvero che la formazione debba essere continua. Nei POS predisposti dalle Imprese Esecutrici tale processo formativo dei lavoratori dovrebbe trovare evidenza oggettiva.

### ***Osservatorio***

Il valore sociale ed etico che ha la salvaguardia della salute dei lavoratori, impone una sorveglianza mirata. Agli Osservatori sul lavoro, costituiti a livello provinciale, dovranno contribuire tutte le categorie interessate ai processi edilizi: imprese, comitati paritetici, professioni tecniche e organo di vigilanza. Compito dell'Osservatorio, oltre a monitorare l'andamento degli infortuni, sarà quello di proporre al legislatore gli opportuni correttivi della norma.

Si propone che i dati derivanti dall'Osservatorio, unitamente a tutta la documentazione sia normativa e giurisprudenziale, sia tecnica,

tipologica ed esemplificativa, sia disponibile presso un unico sito istituzionale accessibile gratuitamente a tutti gli operatori, tenuto in costante aggiornamento. In aggiunta andrebbe definito un servizio di consulenza on line con domande e risposte ed una sezione FAQ.

In questo modo un qualsiasi operatore del settore, anche non particolarmente qualificato, potrebbe ottenere le informazioni che gli sono necessarie su qualsivoglia argomento inerente le sicurezza nei cantieri, dalla formazione alle modalità di realizzazione di opere provvisorie, alle sanzioni in caso di inadempienza, ecc.

### ***Consultazione delle professioni***

I professionisti, pur chiamati dalle Leggi a ricoprire ruoli di estrema responsabilità, e nonostante siano essi i veri depositari della conoscenza tecnica, sono sempre stati esclusi da qualsiasi sistema di consultazione, perché a torto, non considerati parte sociale. Si auspica che in futuro tale metodo sia abbandonato ed il legislatore prima di emanare Leggi in materia di sicurezza, non solo del lavoro, si abitui ad ascoltare quelle professioni che, forti di una vera esperienza maturata sul campo, saranno sicuramente in grado di dare un contributo finalizzato unicamente alla tutela della collettività, ma soprattutto “non viziato” da interessi di campo.

### ***Proposta di modifica dell'articolato in riferimento al Titolo IV del d.lgs.81***

Certi che quanto sopra esposto sia basilare per realizzare una seria e moderna riforma, ma consapevoli nel contempo della necessità di

Bologna

gruppo lavoro Assemblea dei Presidenti

un processo legislativo complesso e coordinato, si ritiene opportuno nell'immediato formulare alcune brevi ma sostanziali modifiche all'attuale testo in vigore, tali da "tamponare", da un lato, le più evidenti lacune e chiarire, dall'altro, procedure e ruoli degli operatori.

La seconda parte di questo documento riporta nella colonna di sinistra l'attuale testo del titolo IV e nella colonna di centro la modifica proposta, con alcune brevi annotazioni a lato.

**PARTE II****TITOLO IV - Proposta di modifiche al Decreto legislativo 9 aprile 2007, n. 81**

Testo attuale	Modifiche proposte	
<b>Articolo 88 - Campo di applicazione</b>	<b>Art.88 Campo di applicazione</b>	<b>NOTE</b>
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).		
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;		

<p>f) ai lavori svolti in mare; g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.</p>	<p><u><i>h) alle attività di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n° 272</i></u></p> <p><u><i>i) alle attività delle imprese che non partecipano in maniera diretta all'esecuzione dei lavori ed alle mere attività di forniture di materiali ed attrezzature ai cantieri, fermo restando gli obblighi di coordinamento dell'Impresa affidataria</i></u></p>	<p>Per evitare confusioni con settori d'attività come le "Operazioni e servizi portuali"</p> <p>Recependo le indicazioni della circolare 4/07 del Ministero del Lavoro</p>
<p><b>Articolo 89</b> <b>Definizioni</b></p>	<p><b>Articolo 89</b> <b>Definizioni</b></p>	<p><b>NOTE</b></p>
<p>1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:</p> <p>a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X.</p> <p>b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;</p> <p>c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori e' il responsabile unico del procedimento;</p>	<p>b) <b>committente</b>: il soggetto per conto del quale l'intera opera, <u><i>così come definita nel titolo abilitativo ottenuto</i></u>, viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;</p> <p>c) <b>responsabile dei lavori</b>: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto, <u><i>se nominato dal committente</i></u>, coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;</p>	<p>In modo da rendere chiaro che ci si riferisce all'intera opera e rendere difficili frazionamenti strumentali.</p> <p>Al fin di chiarire che si tratta di una facoltà del committente</p>

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;

g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 iscritto ad Albo o collegio professionale ;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori : soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 iscritto ad Albo o collegio professionale ; che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie e/o esecutrici o un loro dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da loro designato;

	<p><u>m) Progettista: soggetto iscritto ad Albo o Collegio Professionale ed incaricato dal committente quale responsabile della progettazione dell'opera, sia essa complessiva o architettonica, strutturale, impiantistica.</u></p> <p><u>n) Direttore dei lavori: soggetto iscritto ad Albo o Collegio Professionale ed incaricato dal committente, nei casi previsti dalla normativa vigente, quale responsabile della direzione dei lavori, sia essa complessiva o architettonica, strutturale, impiantistica.</u></p> <p><u>o) Impresa esecutrice o subappaltatrice: impresa che, nell'ambito del contratto d'appalto, esegue un'opera o parte di essa con i propri mezzi e la propria organizzazione</u></p> <p><u>p) Referente di cantiere dell'impresa affidataria: soggetto incaricato dall'impresa affidataria di espletare i compiti di cui all'art. 97.</u></p>	<p>E' indispensabile evidenziare la figura del Direttore dei lavori perché soggetto avente un impatto notevole sulla sicurezza in cantiere".</p> <p>Per completezza è stata inserita la definizione di impresa esecutrice e di impresa affidataria</p>
<p><b>Articolo 90</b> <b>(Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)</b></p>	<p><b>Art. 90</b> <b>Obblighi del committente o del responsabile dei lavori <u>e del progettista.</u></b></p>	<p><b>NOTE</b></p>
<p>1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.</p>	<p>1. Il committente o il responsabile dei lavori <u>e il progettista</u>, nella fase di progettazione dell'opera ed in particolare al momento delle scelte <u>progettuali ed organizzative</u>, si <u>attengono</u> ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori <u>e il progettista prevedono</u> nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. <u>Le scelte progettuali ed organizzative devono essere effettuate in collaborazione</u></p>	<p>Il committente può sempre non avere le competenze per adempiere a quest'obbligo ed il RL non è quasi mai nominato. Pertanto l'unico soggetto portatore di competenze tecniche specifiche è il progettista e, pertanto, va coinvolto fin dall'inizio. Le scelte devono essere effettuate con la collaborazione del CSP e</p>

	<u>con il coordinatore per la progettazione ed indicate nel piano di cui all'art. 100 del presente decreto.</u>	riportate nel PSC
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).		
3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.	3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione <u>che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98.</u>	
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.	4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, <u>che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98.</u>	
	<u>4-bis. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, trasmette all'amministrazione concedente il titolo abilitativo, contestualmente alla richiesta dello stesso, i nominativi del/i coordinatore/i per la progettazione e del/i coordinatore/i per l'esecuzione. In assenza di tali nomine, è sospeso il rilascio del titolo abilitativo.</u>	Per rendere più difficili fenomeni elusivi riguardo la nomina dei coordinatori
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.		
	<u>5.bis) Il committente o il responsabile dei lavori o il direttore dei lavori, in caso di varianti da effettuarsi durante l'esecuzione dei lavori, devono comunicare preventivamente tale necessità al coordinatore per l'esecuzione ai fini dell'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo.</u>	In modo da permettere al CSE di fare le opportune verifiche preventive ed adeguare il PSC

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.		
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.	7. Il committente o il responsabile dei lavori, <u>30 gg. prima dell'inizio dei lavori</u> , comunica <u>all'impresa affidataria, imprese esecutrici, lavoratori autonomi</u> il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.	L'impresa affidataria è l'interfaccia del committente e non tutte le imprese esecutrici. Sarà la prima a comunicare tali nominativi ai suoi subappaltatori.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.		
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi		

<p>di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;</p> <p>c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo e' sospesa.</p>	<p>c) trasmette all'amministrazione <u>concedente</u>, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, <u>copia della notifica preliminare unitamente al DURC, alla documentazione di cui alla lettera b), ed a una autocertificazione dell'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui alla lettera a).</u> L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste <u>anche in caso di variazioni delle imprese esecutrici dei lavori</u>, lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo e' sospesa.</p>	
<p>10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.</p>		
<p>11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.</p>	<p><u>11. La disposizione di cui ai commi 3 e 5 non si applica ai lavori non soggetti a Denuncia di Inizio Attività o a Permesso di Costruire a meno che non comportino rischi particolari dell'Allegato XI.</u></p>	<p>La richiesta è motivata dalla circostanza che nei lavori non soggetti a permesso di costruire in presenza di più imprese è necessaria comunque la designazione del CSE che, ai sensi dell'art. 92 c. 2, è tenuto ad elaborare il PSC post progettazione, in contrasto con il principio della direttiva che</p>

		dispone la progettazione dei lavori e della sicurezza progredire parallelamente.
<b>Articolo 91</b> <b>(Obblighi del coordinatore per la progettazione)</b>	<b>NON MODIFICATO</b>	<b>NOTE</b>
<b>Articolo 92</b> <b>(Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori)</b>	<b>Art. 92</b> <b>Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.</b>	<b>NOTE</b>
<p>1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:</p> <p>a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;</p> <p>b) verifica l'idoneità' del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;</p> <p>c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività</p>	<p>1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:</p> <p>a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;</p> <p>b) verifica l'idoneità' <u>dei piani operativi</u> di sicurezza, da considerare come <u>piani complementari</u> di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, <u>richiede e</u> verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;</p> <p><u>c) indica le modalità organizzative della cooperazione e del</u></p>	<p>I POS possono essere più di uno.</p> <p>Va specificato che i questi</p>

<p>nonché la loro reciproca informazione;</p> <p>d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;</p> <p>e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;</p> <p>f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.</p>	<p><u>coordinamento tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi</u>, nonché la loro reciproca informazione;</p> <p><del>d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;</del></p> <p>e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze <u>direttamente riscontrate</u> alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, propone la sospensione dei lavori o l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;</p> <p>f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.</p>	<p>compiti sono solo di natura organizzativa e non attuativa</p> <p>E'un obbligo non pertinente e che riguarda le Parti Sociali non certo il CSE. Inoltre, è praticamente inattuabile visto che i RLS non sono mai eletti e i RLST non possono concretamente espletare tali compiti.</p> <p>Con il "direttamente riscontrate", si vuole ribadire che il CSE non può essere sempre chiamato a rispondere per "reati propri" commessi da altri soggetti quasi per un'ipotetica responsabilità oggettiva che, nel ns. ordinamento penale, non esiste.</p>
<p>2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).</p>		
<p><b>Articolo 93 - (Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori)</b></p>	<p><b>NON MODIFICATO</b></p>	<p><b>NOTE</b></p>

<b>Articolo 94</b> <b>(Obblighi dei lavoratori autonomi)</b>	<b>Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi.</b>	<b>NOTE</b>
1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.	1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. <u>L'avvenuta condivisione del PSC e del relativo POS dovrà essere espressamente accettata dal lavoratore autonomo.</u>	
<b>Articolo 95</b> <b>(Misure generali di tutela)</b>	<b>Art. 95. Misure generali di tutela.</b>	<b>NOTE</b>
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del	1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico <u>degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro</u> , degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di	Per chiarire che l'obbligo di controllo preventivo e periodico degli apprestamenti,

<p>cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;</p> <p>g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;</p> <p>h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.</p>	<p>stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;</p> <p>f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;</p> <p>g) la cooperazione <u>e il coordinamento</u> tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;</p> <p>h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.</p>	<p>attrezzature di lavoro, ecc., è innanzitutto un compito del datore di lavoro e non del CSE.</p> <p>Con l'aggiunta del "coordinamento", si riprende il principio dell'art.7 del D. Lgs. n° 626/1994, per tenere conto che l'impresa aggiudicataria coordina operativamente i propri subappaltatori per l'esecuzione dei lavori.</p>
<p><b>Articolo 96</b></p> <p><b><i>(Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti)</i></b></p>	<p><b>Art. 96.</b></p> <p><b>Obblighi dei datori di lavoro.</b></p>	<p><b>NOTE</b></p>
<p>1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:</p> <p>a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;</p> <p>b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;</p> <p>c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;</p> <p>d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;</p> <p>e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;</p> <p>f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;</p>	<p>1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:</p> <p>a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;</p> <p>b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;</p> <p>c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;</p> <p>d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;</p> <p>e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;</p> <p>f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie <u>e dei rifiuti in genere</u> avvengano</p>	<p>Opportuno includere anche i</p>

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).	correttamente; g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).	rifiuti di cantiere in genere
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.	2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese <u>affidatarie</u> ed esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.	
<b>Articolo 97</b> <b>(Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria)</b>	<b>Articolo 97</b> <b>(Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria)</b>	
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.	1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria, <u>anche tramite un referente di cantiere</u> , vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. <u>Nel caso di appalti scorporati, con presenza di più imprese affidatarie, i compiti previsti dal presente articolo sono affidati al datore di lavoro dell'impresa affidataria economicamente prevalente.</u>	Si pone il problema dei lavori privati dove, a differenza dei lavori pubblici, le imprese affidatarie sono normalmente più di una.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.		
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.		

	<u>4. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve corrispondere gli oneri di sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il trasferimento degli oneri per la sicurezza relativi alle lavorazioni affidate in subappalto, deve essere messo in evidenza all'interno del contratto di subappalto. Il committente o il responsabile dei lavori e il direttore dei lavori verificano, in sede di autorizzazione al subappalto, la presenza della clausola all'interno del contratto.</u>	Per chiudere "il cerchio dei costi della sicurezza" nel senso che tali importi andrebbero pro-quota effettivamente a chi li sopporta; senza che, come spesso succede, l'impresa aggiudicataria ne faccia incetta.
<b>Articolo 98</b> <i>(Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori)</i>	<b>Art. 98.</b> <b>Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.</b>	
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9,	1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative, <u>per almeno un anno, nella progettazione o direzione lavori o nei cantieri per l'esecuzione di lavori</u>	Per definire con maggior chiarezza il contesto lavorativo in cui deve essere maturata

<p>L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;</p> <p>c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.</p>	<p><u>edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X;</u></p> <p>b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative, <u>per almeno due anni, nella progettazione o direzione lavori o nei cantieri per l'esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X;</u></p> <p>c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative, <u>per almeno tre anni, nella progettazione o direzione lavori o nei cantieri per l'esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X.</u></p>	<p>l'esperienza lavorativa.</p> <p>Idem c.s..</p> <p>Idem c.s.</p>
<p>2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.</p>		
<p>3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.</p>		
<p>4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque</p>	<p>4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque</p>	

anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.	anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea <u>il cui programma e modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV</u> , o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.	
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.		
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.		
<b>Articolo 99</b> <b>(Notifica preliminare)</b>	<b>NON MODIFICATO</b>	<b>NOTE</b>
<b>Articolo 100</b> <b>(Piano di sicurezza e di coordinamento )</b>	<b>Art. 100</b> <b>Piano di sicurezza e di coordinamento.</b>	<b>NOTE</b>
1. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la		

sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e' corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.		
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del contratto di appalto.	2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto <u>Il direttore dei lavori ed il responsabile dei lavori verificano l'attuazione dell'obbligo, a carico del datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria, previsto dall'art. 97, comma 4.</u>	Per verificare la corresponsione degli oneri della sicurezza ai subappaltatori.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.		
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.	4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza, <u>ove eletti</u> , copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori <u>e ne danno contestuale comunicazione al coordinatore per l'esecuzione.</u>	L'elezione dei RLS è un diritto dei lavoratori ma non un obbligo dei datori di lavoro.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.		
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.		

<b>Articolo 101</b> <b>(Obblighi di trasmissione)</b>	<b>Art. 101</b> <b>Obbligo di trasmissione.</b>	<b>NOTE</b>
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.		
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.	<u>2. Almeno trenta giorni prima</u> dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.	E' opportuno richiedere un preciso intervallo temporale.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.	<u>3. Almeno venti giorni</u> prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascun'impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale previa verifica di congruenza rispetto al proprio <u>ed a quello delle altre imprese esecutrici, ai fini di curare la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi previsto dall'art. 95, comma 1, lettera g)</u> , lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.	In modo da avere un primo coordinamento operativo da parte dell'appaltatore che, come noto, è colui che interagisce direttamente con tutte le imprese e i lavoratori autonomi che da lui contrattualmente dipendono <b>Idem c.s.</b>
	<u>3-bis. La mancata trasmissione del piano operativo di sicurezza costituisce condizione ostativa all'inizio dei lavori dell'impresa esecutrice.</u>	
<b>Articolo 102</b> <b>(Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza)</b>	<b>Art. 102</b> <b>Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza.</b>	<b>NOTE</b>
1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei	1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta, <u>ove eletto dai</u>	

lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.	<u>lavoratori</u> , il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.	L'elezione dei RLS è un diritto dei lavoratori ma non un obbligo dei datori di lavoro.
<b>Articolo 103</b> <i>(Modalità di attuazione della valutazione del rumore)</i>	<b>Art. 103</b> <b>NON MODIFICATO</b>	<b>NOTE</b>
1. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.		
<b>Articolo 104</b> <i>(Modalità attuative di particolari obblighi)</i>	<b>Art. 104</b> <b>NON MODIFICATO</b>	<b>NOTE</b>

Norma transitoria :

Gli articoli del presente capo si applicano a tutte le opere non in possesso del titolo abilitativo, o dell'atto di approvazione del progetto per gli enti pubblici, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

ALLEGATO XII

*Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99*

1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
- 11bis. Nominativo del referente di cantiere*
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

**ALLEGATO XIV - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori**

## PARTE TEORICA

Modulo giuridico per complessive 28 ore

- La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto;
- Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi;
- La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Le figure interessate alla realizzazione dell'opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;
- La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi;
- La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.

Modulo tecnico per complessive 52 ore

- Rischi di caduta dall'alto. Ponteggi e opere provvisorie
- L'organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori
- Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza
- Le malattie professionali ed il primo soccorso
- Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche
- Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria
- I rischi connessi all'uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto
- I rischi chimici in cantiere
- I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione
- I rischi connessi alle bonifiche da amianto
- I rischi biologici
- I rischi da movimentazione manuale dei carichi
- I rischi di incendio e di esplosione
- I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati
- I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza

Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore

- I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza.
- I criteri metodologici per:
  - a) l'elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l'integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo;
  - b) l'elaborazione del piano operativo di sicurezza;
  - c) l'elaborazione del fascicolo;
  - d) l'elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi);
  - e) la stima dei costi della sicurezza
- Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership
- I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

#### PARTE PRATICA per complessive 24 ore

- Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull'analisi dei rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze
- Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo
- Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza
- Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi del Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

#### VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO

La verifica finale di apprendimento deve essere effettuata da una commissione costituita da almeno tre docenti del corso, tramite:

- Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali
- Test finalizzati a verificare le competenze cognitive

#### MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%.

Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 30.

E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore.

*Per coloro che sono già in possesso dell'attestato, conseguito ai sensi del D.Lgs. 494/96, l'aggiornamento dovrà avvenire entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto.*